

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 1140

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore CASILLO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 NOVEMBRE 1994

---

Istituzione dell'Ordine dei «Cavalieri della Patria»

---

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge istituisce una nuova onorificenza, relativa ai Cavalieri della Patria. Sembra infatti opportuno conferire un tangibile riconoscimento ai combattenti sui fronti della seconda guerra mondiale, anche a distanza di oltre quarant'anni, per colmare un vuoto presente nel nostro ordinamento, che ha trascurato gli opportuni riconoscimenti simbolici agli ex combattenti.

Viene prevista al comma 1 dell'articolo 1 l'istituzione dell'Ordine dei «Cavalieri della Patria», che vedrà come massima rappresentanza il Presidente della Repubblica.

Organo dell'Ordine sarà un consiglio composto da militari e dai rappresentanti dell'Associazione nazionale combattenti e reduci, dell'Associazione nazionale mutilati

ed invalidi di guerra e dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra, nominato dal Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa. Le insegne simboliche dell'Ordine sono una croce metallica ed un nastrino.

I commi 6 e 7 dell'articolo 1 prevedono l'ambito di applicazione: l'onorificenza viene concessa con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, ai combattenti dell'ultimo conflitto mondiale e della guerra di liberazione che siano stati decorati della croce al merito di guerra.

L'onorificenza viene, infine, concessa anche ai feriti, ai mutilati ed invalidi di guerra e civili di guerra, a condizione, però, che usufruiscano di una pensione di guerra, ed ai congiunti dei caduti.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. È istituito l'Ordine dei «Cavalieri della Patria».

2. Capo dell'Ordine è il Presidente della Repubblica.

3. L'Ordine è retto da un consiglio composto da ufficiali generali in servizio o in quiescenza, dei quali uno con grado di generale di corpo d'armata o ammiraglio di squadra o generale di squadra aerea che lo presiede, e dai presidenti dell'Associazione nazionale combattenti e reduci, dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra, e dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra.

4. Il consiglio è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa.

5. Le insegne dell'Ordine sono costituite da una croce metallica e da un nastrino, con caratteristiche che sono stabilite con decreto del Ministro della difesa.

6. L'onorificenza di Cavaliere della Patria è concessa, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, ai combattenti di tutti i fronti delle guerre del 1935-1936 e del 1940-1945.

7. L'onorificenza è conferita altresì ai feriti, ai mutilati ed invalidi di guerra e civili di guerra fruanti di una categoria pensionistica tabellare di guerra e ai congiunti dei caduti.

